



32621-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 2023

Angelo Capozzi

CC - 17/11/2020

Ersilia Calvanese

- Relatore -

R.G.N. 24111/2020

Alessandra Bassi

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente ai benefici già acquisiti con la sentenza straniera oggetto di riconoscimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze deliberava il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, della sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Spalato (Croazia) che aveva condannato (omissis) (omissis) alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di immigrazione clandestina.

2. Avverso la sentenza in oggetto, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in reazione all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010.

La Corte di appello ha del tutto ignorato che l'autorità giudiziaria croata aveva stabilito di concedere al condannato la sospensione della pena in ordine alla pena di otto mesi di reclusione condizionata al buon esito della prova di tre anni.

In tal modo la Corte di appello ha riconosciuto per l'esecuzione una pena più grave di quella inflitta dall'autorità giudiziaria dello Stato di condanna.

2.2. Violazione di legge in reazione all'art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 161 del 2010.

Procedendo come segnalato nel primo motivo, la Corte di appello ha anche violato le disposizioni ora indicate in tema di limiti al potere di adattamento da parte del giudice italiano.

2.3. Mancanza di motivazione sul diniego di riconoscimento del beneficio sospensivo ex art. 163 cod. pen.

Difetta inoltre una motivazione sulla mancata concessione del beneficio riconosciuto dal giudice straniero.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello, pur dando atto in motivazione che la sentenza di condanna, oggetto della procedura, ha concesso al ricorrente per una parte della pena inflitta (segnatamente, mesi 8 di reclusione) il beneficio della sospensione condizionale per anni tre, ha deliberato il riconoscimento a fini esecutivi dell'intera pena.

Condizione per il mutuo riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010 è che la pena oggetto della sentenza di condanna da riconoscere sia da eseguire.

Nella specie, non essendo ancora trascorso il termine di sospensione condizionale della pena di mesi 8 di reclusione, la sentenza per tale parte della pena non era ancora esecutiva.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata affinché la Corte di appello precisi l'oggetto del riconoscimento e la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione.

La Corte di appello non ha chiarito infatti in motivazione se la richiesta di esecuzione, veicolata attraverso il certificato, abbia ad oggetto l'intera pena o solo la parte allo stato eseguibile.

Nel primo caso, potendosi far luogo soltanto ad un riconoscimento parziale, vengono in considerazione le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 161 del 2010 per tale evenienza (segnatamente, cfr. art. 10, comma 3).

In ogni caso, risultando eseguibile solo una parte della pena, va verificato se in ordine ad essa ricorre il motivo di rifiuto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 161 del 2010 ("*se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare e' inferiore a sei mesi*"), tenuto conto dell'eventuale periodo già sofferto di privazione della libertà personale.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, affinché la Corte di appello con un nuovo giudizio colmi le suindicate lacune, uniformandosi ai principii di diritto in questa sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla senza la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 17/11/2020.

Il Consigliere estensore

Ersilia Calvanese

Il Presidente

Giorgio Fidelbo

